N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Ludovico Delle Vergini	Presidente
Dott. Luigi Nannipieri	Consigliere istruttore- relatore
Dott. Carmine Capozzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [redacted]
con OGGETTO: **Contratti bancari (deposito bancario, etc)**
promossa da:
Parte_1 (C.F. *C.F._1*) con il patrocinio dell'Avv. LARI LORENZO

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) e per essa la *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_2*) quale mandataria con rappresentanza, con il patrocinio degli [redacted]

APPELLATA

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. n. [redacted] del Tribunale di Lucca pubblicata il 15/09/2025

Diritto del Risparmio

CONCLUSIONI

In data 15 luglio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione *ex* art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:

Per *Parte_1*

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis,

- nel merito: riformare integralmente per intero la sentenza impugnata n. 623/2025 del Tribunale di Lucca, e pertanto in accoglimento del proposto gravame:

- in via preliminare: accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati in narrativa, ivi compresa la contestata carenza di legittimazione e difetto di titolarità della convenuta opposta, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. [redacted] *del Tribunale di Lucca;*

- in subordine e in via preliminare: accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per difetto di legittimazione di *Controparte_1* *e per essa, quale mandataria, della* *Controparte_2* *per nullità di procura ad attività riservata ex lege a società iscritte nell' all'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all' art. 106 T.U.B., non essendo stata resa prova della suddetta iscrizione, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.* [redacted] *del Tribunale di Lucca;*

- in subordine e nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per intervenuta prescrizione dell'asserito credito ai sensi dell'art. 2946 c.c., e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 56/2024 - R.G. 83/2024 del Tribunale di Lucca;

- in ulteriore subordine e nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 56/2024 - R.G. 83/2024 del Tribunale di Lucca, per le ragioni di cui alla parte motiva e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla parte opposta;

- in estremo subordine e nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 56/2024 - R.G. 83/2024 del Tribunale di Lucca, accertare e dichiarare se l'attore opponente sia debitrice della convenuta opposta e per quale importo.

- in ogni caso, nel caso di revoca del Decreto Ingiuntivo n. [redacted] del Tribunale di Lucca, condannare la convenuta opposta a procedere, a sua cura e spese, a tutto quanto necessita al fine della cancellazione del nominativo di parte opponente dalla Centrale Rischi Banca d'Italia.

- sempre in ogni caso: con vittoria di spese, compenso di causa e fiscalità di entrambi i giudizi".

Per *Controparte_1* **SOCIO UNICO:**

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e specifica istanza, ragione ed eccezione:

In via preliminare,

- dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, pertanto, disporre la discussione orale ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c., e, per l'effetto, emettere la sentenza in tal senso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per tutto i motivi esposti in narrativa;

- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte d'Appello adita dovesse ritenere ammissibile il gravame proposto, rigettare l'istanza di sospensione proposta in quanto carente dei presupposti di legge per la sua concessione;

In via principale nel merito:

- rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. *Parte_1* *nonché le conclusioni ivi formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.* [redacted] *pubbl. il* [redacted] *emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice dott. Giacomo Lucente;*

In via istruttoria:

rigettare la richiesta di CTU formulata dal sig. *Parte_1* *per la prima volta in appello, per tutte le ragioni indicate in narrativa;*

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA."

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

Il giudizio di primo grado

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* proponeva opposizione al decreto n. [redacted] del Tribunale di Lucca con il quale era ingiunto allo stesso il pagamento a *Controparte_1* di € 22.109,51 a titolo di debito residuo del contratto di finanziamento n. [redacted] stipulato in data 25/11/2010 con *Controparte_3* oltre interessi e spese del procedimento monitorio, lamentando: il difetto di legittimazione attiva della asserita cessionaria; la mancata comunicazione della cessione; la mancata iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB; eccependo inoltre l'intervenuta prescrizione del credito.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* contestando tutte le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.

Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza n. 623/2025 pubblicata il 15/09/2025 così statuiva:

"*rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;*

condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 3.390,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge."

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

"*Sulla prescrizione del credito*

Parte opponente eccepisce la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto di finanziamento del credito vantato dall' opposta, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo tra la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 28.11.2012 (doc. 5 opposta) e la messa in mora del 3.10.2023 (doc. 9 opposta). In particolare, nega il pagamento di effetti cambiari nel periodo 30.9.2013 - 30.8.2014.

A prescindere dall'esistenza o meno del supposto piano cambiario, si osserva che, per costante giurisprudenza, nei contratti di finanziamento (prestito personale) la prescrizione è ordinaria e comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito, giacché l'obbligazione di restituzione è da considerarsi unica seppur scaglionata nel tempo (cfr. Cass. n. 4232/2023; Cass. n. 17798/2011, Cass. n. 19291/2010, Cass. n. 2301/2004).

Pertanto, trattandosi di un finanziamento sottoscritto in data 25.11.2010 da estinguersi in 60 rate mensili dove la prima scadeva il 1.1.2011 e l'ultima il 1.12.2015 (v. contratto doc. 1 opponente), applicandosi la prescrizione decennale a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata il credito andrebbe a prescriversi in data 1.12.2025."

L'appello.

2. Proponeva appello *Parte_1* ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1) sulla prescrizione del credito. Violazione degli artt. 2935, 2946 c.c. e 2697 c.c.;

2) sulla carenza di legittimazione attiva. Violazione degli artt. 75, 81, 112 c.p.c. e 2697 c.c.;

3) sul quantum del credito. Violazione e mancata applicazione degli articoli 50 TUB e 2697 c.c.;

4) sulla nullità della procura per mancata iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB. Violazione e mancata applicazione dell'art. 106 TUB.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado e accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini *ex* art. 352 c.p.c. in data 15/07/2026 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

3. Preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 348-*bis* c.p.c. è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.

Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.

4. Con il primo motivo (sulla prescrizione del credito, violazione degli artt. 2935, 2946 c.c. e 2697 c.c.) parte appellante in sintesi lamenta: "*[...] il Giudice di primo grado ha erroneamente applicato la decorrenza della prescrizione decennale dalla scadenza dell'ultima rata del contratto di finanziamento, e non dalla precedente risoluzione con decadenza del beneficio del termine. In particolare, si censura come il Tribunale di Lucca abbia ritenuto che la prescrizione decennale decorresse dalla scadenza dell'ultima rata (01.12.2025), e non dall'antecedente risoluzione del contratto con decadenza dal beneficio del termine (28.11.2012), applicando di fatto un termine di prescrizione ultradecennale.*".

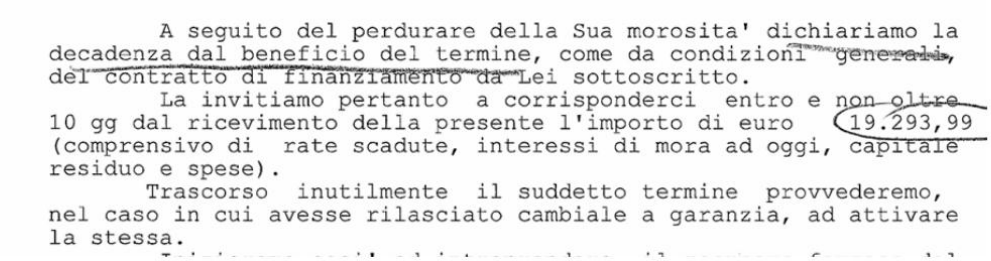
Il motivo è fondato.

Come chiarito anche dai giudici di legittimità "*nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce solo una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario; pertanto la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore stesso non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c.. che equivale ad una manifestazione di volontà di risolvere il contratto ed anticipare l'esigibilità del credito*" (vedi Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24720).

Quindi qualora sia comunicata la risoluzione e decadenza dal beneficio del termine, la prescrizione inizia a decorrere a prescindere dalla scadenza inizialmente prevista per le rate, posto che il credito residuo diventa interamente esigibile.

Nella fattispecie osserva il Collegio:

- che nella missiva datata 28 novembre 2012, recapitata il 5 dicembre 2012, *[...]* *CP_3* comunicava a *Parte_1* la decadenza dal beneficio del termine *ex* art. 1186 c.c. e richiedeva il pagamento integrale del residuo dovuto (vedi doc. 5 fascicolo monitorio):



A seguito del perdurare della Sua morosita' dichiariamo la decadenza dal beneficio del termine, come da condizioni generali, del contratto di finanziamento da Lei sottoscritto.

La invitiamo pertanto a corrisponderci entro e non oltre 10 gg dal ricevimento della presente l'importo di euro 19.293,99 (comprensivo di rate scadute, interessi di mora ad oggi, capitale residuo e spese).

Trascorso inutilmente il suddetto termine provvederemo, nel caso in cui avesse rilasciato cambiale a garanzia, ad attivare la stessa.

- che il successivo atto interruttivo della prescrizione è la missiva datata 26 settembre 2023, recapitata il 3 ottobre 2023 (vedi doc. 8 fascicolo monitorio);

- che il dedotto rilascio di cambiali con pagamenti sino ad agosto 2014 è stato oggetto di specifica contestazione (vedi prima memoria *ex* art. 171 ter c.p.c.: "*Dopo la risoluzione del contratto del 28.11.12, nel contestato estratto conto doc. 4 fascicolo monitorio, non sussistono pagamenti successivi da parte del signor* Parte_1 *ma solo storni, interessi e spese illegittimamente addebiti dalla finanziaria in via unilaterale, che non sono stati pattuiti nel contratto. Non esiste alcun piano cambiario per il rientro del piano debitorio, il signor* Parte_1 *nega espressamente di aver mai rilasciato delle cambiali ad* CP_3 *, tant'è che non risultano prodotte in giudizio. Tra l'altro, si rileva come sia errato il riferimento di controparte all'estratto conto (cfr pag. 13 della comparsa), dove indica/inventa le date dei supposti incassi e l'importo delle rate di euro 32,25 dal 26.09.13 al 28.08.14, che non corrispondono minimamente agli importi delle rate di euro 7,75, dell'estratto conto depositato dalla convenuta opposta sub doc. 4. [...] in ogni caso, il denominato "estratto conto" doc. 4, è un mero saldaconto, non è accompagnato dalla dichiarazione di veridicità e liquidità del credito. Pertanto, non è nemmeno un estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93*").

I giudici di legittimità hanno chiarito che "*il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo*

comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata" (vedi Cass. 27/03/2017, n. 7820; vedi anche Cass. 23/02/2010, n. 4324: "*il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di "parzialità" riscontrabile*"; Cass. 16/11/2007, n. 23746: *in tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta "ex lege" rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta. In entrambi i casi la sussistenza dell'effetto estensivo scaturisce dal contesto in cui pagamento e riconoscimento sono avvenuti, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito*).

Nella fattispecie il creditore risulta aver prodotto unicamente un estratto-conto di formazione unilaterale, oggetto di specifica contestazione, nel quale peraltro sono indicati, successivamente alla decadenza del beneficio del termine del dicembre 2012, unicamente interessi di mora e "spese bancarie-incasso effetti" (vedi doc. 4 del ricorso monitorio)

					0,00	0,00
27/03/2014	586	AA	27/03/2014	7,75 SPESE BANCARIE		
27/03/2014			30/03/2014	-7,75 INCASSO EFFETTI		
					0,00	0,00
28/04/2014	587	AA	28/04/2014	7,75 SPESE BANCARIE		
28/04/2014			30/04/2014	-7,75 INCASSO EFFETTI		
					0,00	0,00
29/05/2014	588	AA	29/05/2014	7,75 SPESE BANCARIE		
29/05/2014			30/05/2014	-7,75 INCASSO EFFETTI		
					0,00	0,00
26/06/2014	589	AA	26/06/2014	7,75 SPESE BANCARIE		
26/06/2014			30/06/2014	-7,75 INCASSO EFFETTI		
					0,00	0,00
29/07/2014	590	AA	29/07/2014	7,75 SPESE BANCARIE		
29/07/2014			30/07/2014	-7,75 INCASSO EFFETTI		
					0,00	0,00
28/08/2014	591	AA	28/08/2014	7,75 SPESE BANCARIE		
28/08/2014			30/08/2014	-7,75 INCASSO EFFETTI		
					0,00	0,00
Operazioni a scadere oltre il 30/11/2014					0,00	
Pagamenti pervenuti per rate a scadere					0,00	
					22.109,51	0,00
Saldo scaduto					22.109,51	

Non vi è prova quindi di atti interruttivi della prescrizione tra la decadenza dal beneficio del termine del dicembre 2012 e la successiva diffida-richiesta di pagamento dell'ottobre 2023, intervenuta quando il termine decennale di prescrizione era già maturato.

5. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.

6. "*Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale*" (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).

Le spese dei due gradi di giudizio seguono quindi la soccombenza e, avuto riguardo al valore ed alla complessità si liquidano, per il primo grado in [redacted] fettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343, Cass. 19/09/2025 n.25664)

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da *Parte_2* *[...]* nei confronti di *Controparte_1*, e per essa quale mandataria *Controparte_2* avverso la sentenza n. [redacted] del Tribunale di Lucca pubblicata il 15/09/2025, così provvede:

IN RIFORMA

della sentenza impugnata

1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in [redacted] per il presente giudizio di appello in [redacted], oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2026.

Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott. Ludovico Delle Vergini

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.